

Proposta di legge

Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Relazione illustrativa

La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.” all'articolo 21 (Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie) autorizza la Giunta regionale “a destinare la somma di 200.000,00 euro per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).

L'articolo citato precisa, altresì, che per accedere al contributo, destinato alle persone fisiche residenti in Toscana, occorre avere un valore dell' ISEE inferiore a euro 40.000,00; il medesimo articolo rinvia, infine, a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle condizioni e delle modalità di erogazione del contributo e stabilisce che tale deliberazione può prevedere che il contributo sia corrisposto anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori.

La *ratio* che sta alla base della proposta di modifica dell'articolo 21 consiste nel fatto che il collegato alla legge regionale di stabilità 2016 è stato approvato prima della previsione a livello nazionale dell'indennizzo forfettario introdotto dal DL 59/2016 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) e comunque non tiene conto del mutato quadro giuridico: ecco perché è più corretto parlare di “azione risarcitoria o di tutela legale” anziché di sola “assistenza legale”; in secondo luogo risulta opportuno eliminare dall'articolo il riferimento all' ISEE, poiché già il d.l. 59/2016 all'art. 9 comma 1, definisce i requisiti di patrimonio mobiliare e di reddito che gli investitori devono possedere per poter accedere al fondo di solidarietà con erogazione diretta.

Le associazioni toscane dei consumatori e degli utenti hanno fornito assistenza a molti risparmiatori, per questo motivo si interviene anche sulle modalità del loro coinvolgimento, rendendoli, in coerenza con lo spirito della l.r. 9/2008, parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che questi ultimi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della citata l.r. 9/2008, ovvero ad associazioni non iscritte al medesimo elenco, o anche a legali privati.

Del testo originario vengono confermati sia il rinvio a successiva delibera di Giunta per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi, sia il riferimento alla quota di euro 200.000,00, quale tetto di spesa fissato *una tantum* già nella vigente previsione dell'articolo 21: la copertura finanziaria dell'importo autorizzato continua ad essere assicurata nell'ambito delle risorse stanziata nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016.

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.